

IT
E-003834/2025
Risposta di Valdis Dombrovskis
a nome della Commissione europea
(14.11.2025)

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, ma non ai progetti finanziati mediante risorse nazionali, compreso il Fondo complementare nazionale. Fatto salvo il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, spetta in primo luogo agli Stati membri garantire che i singoli progetti finanziati siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, compreso l'*acquis* ambientale. È inoltre loro responsabilità allineare le infrastrutture per i rifiuti agli obiettivi e alla gerarchia dei rifiuti in conformità con le pertinenti direttive dell'UE².

¹ https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it.

² Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), come modificata; direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1), come modificata.